

COMUNE DI OLIVADI (CZ)

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.2 Data 16.02.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2026
--------------------------------	---

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti,

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...".

- l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

- Richiamato l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ed in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale "... Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, in materia di determinazione dell'imposta il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Esaminata, quindi, la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2026:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,60%;
- nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.


L'Organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Trifarò Simona